



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n° 34 RG

Roma, 7 maggio 2020

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI*

OGGETTO: circolazione stradale – legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del D.l. 18/2020: proroga validità autorizzazioni alla circolazione.

L'unico articolo della legge in oggetto ha convertito, con innumerevoli modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, abrogando nel contempo i decreti legge del 8 e 9 marzo pur facendone salvi gli effetti per il periodo di vigenza.

Fra le modifiche intervenute si segnala quella all'art. 103, laddove si disponeva la proroga di tutti gli atti, provvedimenti, autorizzazioni e concessioni in scadenza, originariamente, nel periodo fra il 31 gennaio ed il 15 aprile.

In considerazione del perdurare della situazione emergenziale, tale intervallo è stato ora esteso all'intera durata dello stato di emergenza, decorrente dal 31 gennaio fino prossimo 31 luglio; il termine di validità è stato inoltre differito fino al 90° giorno successivo.

L'articolo 103, comma 2, della legge 27/2020 recita testualmente:

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Poiché nella definizione data dal legislatore rientrano le autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole (o di altri tipi di veicoli eccezionali), quelle con scadenza compresa nel periodo indicato sono prorogate fino al 29 ottobre prossimo.

Non rientrano nella proroga le autorizzazioni già scadute alla data del 31 gennaio (come quelle relative a mezzi soggetti a indennizzo di usura, solitamente richieste per frazioni d'anno), né le nuove autorizzazioni.

Il differimento dei termini è stato disposto ad esclusivo beneficio degli utenti, nel senso che non comporta né la sospensione dell'attività da parte dell'ente proprietario, né il rifiuto del rinnovo dell'autorizzazione, ancorché scadente nel periodo emergenziale.

La proroga riguarda tutti gli enti proprietari o concessionari di strade (Anas, Province, Regioni, Città metropolitane, ecc.); il riferimento alla cessazione dello stato di emergenza lascia ritenere che la validità possa estendersi ancora, qualora l'emergenza si protragga oltre il 31 luglio.

Cordiali saluti

AREA TECNICA
(Dot. Roberto Guidotti)